

OMOLOGAZIONE DI SOCIETA' CHE ACQUISTA O CEDE «CARTELLINI» SPORTIVI - Commento

Guido Vidiri

Le Società N. 5/1995, Pag. 668

(I-II) Il provvedimento annotato riguarda la richiesta di omologa di atto costitutivo di una società avente ad oggetto la realizzazione di testate ed iniziative editoriali. Tale finalità veniva però ad inserirsi «nel contesto di un più ampio ed articolato oggetto sociale», comprendente l'intermediazione di beni (come il commercio di prodotti ed articoli sportivi), la produzione e lo scambio di servizi (come la promozione e sponsorizzazione di spettacoli, gare, tornei ed ogni altra attività sportiva) nonché la cessione del «cartellino» di sportivi e «l'acquisto e la cessione degli atleti, professionisti o no». Oltre che per essere l'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani riservata a persone fisiche o a società (di persone, di capitali ovvero cooperative) aventi un oggetto sociale comunque attinente all'attività editoriale, giusta quanto disposto dall'art. 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 [1](#), l'omologazione è stata rifiutata dal collegio partenopeo anche a seguito di una corretta lettura della disciplina dettata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti [2](#). L'art. 10 della citata legge n. 91 obbliga le organizzazioni sportive a costituirsi nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata al fine di potere stipulare contratti con gli atleti professionisti (primo comma), e dispone altresì che l'atto costitutivo deve prevedere il reinvestimento degli utili nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva (secondo comma). Queste disposizioni vanno ricollegate a quanto statuito nel successivo art. 13, secondo comma, in base al quale non è consentito ai soci di percepire alcun utile anche in sede di liquidazione.

Si è così escluso nelle società sportive ogni scopo di lucro con una scelta che, in verità, è stata oggetto di numerose critiche, tanto vero che si è auspicato da più parti de iure condendo un ritorno all'utilizzabilità nel settore sportivo degli schemi ordinari delle società di capitali, in base alla considerazione che sembra ingenuo ed utopistico ritenere i soci dei sodalizi sportivi, ed in particolare quelli che rivestono incarichi di responsabilità, disposti a limitare i propri impegni professionali ed a rischiare - specialmente in relazione ai clubs calcistici di grandi dimensioni e seguito - ingenti capitali sulla base della sola visione «ideale e romantica» dell'attività sportiva [3](#).

L'esigenza poi di adeguati raccordi tra ordinamento statale ed esigenze proprie delle attività agonistiche spiega anche l'iter di costituzione della società sportiva, che prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2330, codice civile, deve ottenere l'affiliazione ad una o più Federazioni riconosciute dal CONI (art. 10, terzo comma, legge n. 91). Detta affiliazione è inquadrabile nell'ambito delle ammissioni amministrative perché essa - analogamente a quanto avviene per l'iscrizione negli albi professionali - dà luogo all'acquisizione di uno status, quello appunto di soggetto dell'ordinamento sportivo, che postula il potere delle Federazioni di inserire i sodalizi sportivi nelle proprie strutture organizzative, e di determinarne la fuoriuscita allorquando intervengano circostanze che ne rendano la sopravvivenza inconciliabile con le finalità essenziali del professionismo sportivo [4](#).

Orbene, alla stregua della attuale disciplina sulle società sportive, il Tribunale di Napoli non poteva non rigettare la richiesta di omologazione in quanto una soluzione diversa avrebbe portato ad una violazione della legge n. 91 sotto molteplici versanti, perché avrebbe reso destinataria di prestazioni di sportivi professionistici una società, che, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 10 della legge n.

91, aveva scopo di lucro e non era affatto obbligata a destinare gli utili al perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, e non aveva inoltre ottenuto l'affiliazione ad alcuna Federazione.

Ma a ben vedere, se si considera che oggetto della costituenda società era anche quello di svolgere «attività intermediaria, in qualità di mandataria, nel campo delle operazioni inerenti alla cessione del cartellino degli sportivi», il provvedimento di diniego della omologazione appare corretto pure per un diverso ordine di considerazioni.

L'art. 4 della legge n. 91 prevede la costituzione del rapporto di lavoro sportivo «mediante assunzione diretta», escludendo in tal modo non solo l'applicabilità delle norme sul collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e delle disposizioni contenute negli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ma anche ogni forma di mediazione nella conclusione del contratto lavorativo per impedire il diffondersi di odiose forme di speculazione nel momento in cui l'atleta versi nella necessità di trovare una occupazione [5](#).

In verità in giurisprudenza si è affermato che il cartellino di un giocatore tesserato alla Federazione sportiva, costituendo un bene economicamente valutabile, per racchiudere il diritto alla utilizzazione delle prestazioni agonistiche del giocatore stesso, è suscettibile di atti di godimento e di disposizione da parte di chi, associazione o singolo, dimostri di averne la proprietà [6](#). Contro queste decisioni va però obiettato che esse, con l'enfatizzare i diritti del titolare del «cartellino», finiscono per porsi in contrasto con l'attuale assetto normativo, incentrato sul pieno rispetto della «persona» dell'atleta e sulla salvaguardia dei diritti spettantigli quale «lavoratore dello sport», non mancandosi al riguardo di evidenziare come l'art. 1 della legge n. 91 del 1981, con l'enunciare il principio della piena libertà nell'esercizio dell'attività sportiva in qualsiasi forma (individuale, collettiva, professionistica, dilettantistica), sia funzionalizzato a tutelare un diritto fondamentale della personalità dell'atleta e configuri, pertanto, una disposizione esplicativa ed integrativa della Costituzione [7](#).

In un siffatto contesto trova spiegazione l'abolizione, attraverso l'art. 5 della legge n. 91/1981, del vincolo sportivo, che impediva all'atleta di recedere liberamente dal rapporto che lo legava, senza limiti di tempo, alla società di appartenenza.

La ratio e la portata dell'attuale normativa inducono pertanto a negare validità a tutti quei negozi attraverso i quali si attribuisca ad un soggetto privato la piena, completa ed incondizionata disponibilità dell'atleta, privando quest'ultimo di ogni potere sulla collocazione delle proprie prestazioni agonistiche. Conclusione questa certamente di portata generale, non limitata cioè ai soli professionisti sportivi, in quanto la permanenza del «vincolo sportivo» nel dilettantismo mostrerebbe consistenti limiti sul versante costituzionale perché «l'eventuale configurazione del rapporto del dilettante come di lavoro subordinato secondo i criteri generali creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra professionisti e dilettanti subordinati» [8](#).

E' auspicabile che anche in futuro non ottengano alcun riconoscimento giuridico enti o società che, con il perseguire l'intento (palese o occulto) di rendersi «proprietari» di sportivi (professionisti o no), finiscono per contraddire in radice il significato della pratica sportiva, che deve essere sempre finalizzata all'elevazione fisica e morale degli atleti.

Come ho già osservato in altra occasione, soluzioni, quale quella seguita dal Tribunale di Napoli, risultano ispirate ad una visione dello sport «che rispetta l'atleta come "persona" e che rifugge dal considerarlo come mera res, negando conseguentemente qualsiasi forma di legittimazione a condotte di redivivi Cicikov, vaganti per i terreni (di gioco) in affannosa ricerca di ... anime morte» [9](#).

Note:

- 1 Sulla legge n. 416 del 1981 cfr. in generale per tutti: N. Lipari - P. Marchetti, Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in *Nuove leggi civili*, 1983, 461; N. Lipari, Rinnovo della l. 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *ivi*, 1987, 1053.
- 2 Sulla legge 23 marzo 1981, n. 91, vedi per tutti: C. Zoli, Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico, in *Giust., civ.*, 1985, I, 2088; G. Micali, Spunti ricostruttivi della l. 23 marzo 1981 n. 91 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, *ivi*, 1988, II, 308 ss.; F. Rotundi, La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 312 ss. (prima parte), ed *ivi* 1991, 31 ss. (seconda parte).
- 3 In questi termini cfr. G. Vidiri, Le società sportive, natura e disciplina, in *Giur. it.*, 1987, IV, 51; *Id.*, Le società sportive tra normativa speciale e disciplina codicistica, in *Le Società* n. 6, 1991, 751, cui adde, sempre in un'ottica critica della opzione legislativa diretta a considerare il fine di lucro come elemento capace di per sé di inquinare l'attività sportiva, C. Macrì, Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 496-497; G. Marasà, Società sportive e società di diritto speciale, in *Riv. Società*, 1982, 507; G. Millozza, Ancora sulle società sportive, in *Le società* n. 2, 1983, 138 ss.
- 4 Sul punto ed *amplius* sulle conseguenze scaturenti, in tema di competenza, dalla mancata concessione della affiliazione e della sua revoca vedi: Vidiri, Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in *Foro it.*, 1994, III, 511 ss.
- 5 Cfr. in tali sensi: F. Bianchi D'Urso - G. Vidiri, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 14; Vidiri, La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato, in *Giust. civ.*, 1993, II, 214, che suggerisce la creazione - per iniziativa delle rappresentanze delle categorie interessate - di agenzie di collocamento i cui servizi potrebbero porsi a disposizione di quanti ne volessero liberamente usufruire. Lasciano invece irrisolta la tematica della liceità o meno della intermediazione: D. Duranti, L'attività sportiva come prestazione di lavoro, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, I, 713; A. D'Harmant Francois, Lavoro sportivo (Diritto del lavoro), in *Enc. dir. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, 3.
- 6 Cfr. Trib. Brindisi 30 novembre 1990, decr. pres. e sempre Trib. Brindisi 6 settembre 1991, ord. G.I. in *Riv. sport.*, 1992, 115 e 116.
- 7 Cfr. in tali sensi Duranti, *op. cit.*, 704-705.
- 8 Cfr. in tali precisi termini F. Bianchi D'Urso - G. Vidiri, *op. cit.*, 35. Per l'opinione che l'abolizione del «vincolo» riguardi anche i dilettanti vedi ancora: M. Ferraro, La natura del vincolo sportivo, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 3-6.
- 9 Cfr. in questi esatti termini G. Vidiri, Controversie (tra privati e società sportive) sul possesso dei «cartellini» e sequestro giudiziario, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 123.